

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
DA PARTE DI COLLABORATORI
PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI
NELLA S.S. EMODINAMICA AFFERENTE
ALLA S.C. CARDIOLOGIA – UTIC UBICATA
NEL P.O. D. CASULA DI MONSERRATO**

TRA

- la Dott.ssa Giuliana Campus, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 7 Sulcis**, di seguito denominata anche A.S.L. 7, con sede legale in Carbonia, nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e P. IVA 03990310926, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche AOU, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

- 'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nelle more del completamento delle procedure per assunzione di nuovo personale, ha la necessità di garantire la funzionalità e il buon andamento delle attività della Struttura Semplice Emodinamica, incardinata presso la S.C. Cardiologia –

UTIC ubicata nel P.O. D. Casula di Monserrato;

- in, particolare l'A.O.U. Cagliari ha bisogno di avvalersi delle prestazioni professionali aggiuntive da parte di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri presso la predetta Struttura Semplice;

- l'A.S.L. 7 Sulcis ha manifestato la propria disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto che configura, pertanto, un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

Art. 2 - Oggetto

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali richieste dall'A.O.U. Cagliari da erogare da parte di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri dipendenti dell'A.S.L. 7 Sulcis nella Struttura Semplice Emodinamica, incardinata presso la S.C. Cardiologia – UTIC ubicata nel P.O. D. Casula di Monserrato.

Art. 3 – Durata

L'efficacia della convenzione decorre dal 01/06/2022 e avrà una durata di tre mesi. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 4 – Esecuzione della convenzione

Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Responsabile della S.S. Emodinamica Dott. Mauro Cadeddu, il quale ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte

al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero

Per l'A.S.L. 7 Sulcis il coordinamento del servizio è garantito _____, il quale ricopre

il ruolo di Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C.

Il D.E.C., dell'A.S.L. 7 Sulcis, previa acquisizione della loro disponibilità, individuerà successivamente i dipendenti coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 5 - Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'A.O.U. Cagliari, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri potranno in essere

Art. 6 – Corrispettivo

Per le suddette prestazioni l'A.O.U. corrisponderà all' A.S.L. 7 Sulcis un importo pari ad € 40,00/ora, onnicomprensivo per ciascun Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato, nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche Amministrazioni conformemente a quanto stabilito dall'art.6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n° 122/2010.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all' A.S.L. 7 Sulcis per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L' A.S.L. 7 Sulcis procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei

dipendenti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dall'A.O.U.

Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'A.S.L. 7 Sulcis provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dal D.E.C. dell'A.O.U., mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese e modalità di viaggio).

Tale rendiconto sarà inoltrato dal DEC dell'A.S.L. 7 Sulcis al Servizio Bilancio dell'A.S.L. 7 Sulcis entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni aggiuntive.

Il Servizio Bilancio dell'A.S.L. 7 Sulcis provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione.

Il pagamento verrà effettuato dall'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'A.O.U. Cagliari dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'A.S.L. Sulcis L'A.O.U. si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture nel rispetto dei termini della normativa vigente.

Art. 8 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'A.S.L. 7 Sulcis avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione

Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari,-----

Art. 12 - Registrazione

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 13 - Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per l'A.S.L. 7 Sulcis

Per l'AOU Cagliari